



II TRIBUNALE di TARANTO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Annagrazia Lenti Presidente rel.

Dott. Giuseppe De Francesca Giudice

Dott.ssa Francesca Perrone Giudice

nel procedimento n. [REDACTED] /2022 R.G., avente ad oggetto “reclamo ex artt.669-terdecies
cpc”, promosso da:

[REDACTED] srl, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] -
reclamante;

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] - **reclamata;**

e altre parti;

*** ** **

La [REDACTED] srl, sul presupposto del piano di riparto parziale adottato nell'ambito della procedura esecutiva n. [REDACTED] RG e dell'attribuzione in suo favore di somme per un credito ceduto, originariamente in titolarità di [REDACTED] di [REDACTED] SpA, ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il GE [REDACTED], accogliendo le istanze cautelari della debitrice esecutata e ritenendo necessario l'accertamento del giudizio di merito in ordine al profilo della cessione del credito, ha disposto l'accantonamento delle somme riconosciute alla deducente-cessionaria nel progetto di distribuzione.

Ha svolto diffuse difese sul piano della prova della cessione del credito, già valutata dal GE nel corso della procedura.



La reclamata costituita, nella posizione di debitrice esecutata, ha contestato la fondatezza del reclamo ed ha concluso per la conferma dell'ordinanza GE di accantonamento delle somme.

Il reclamo non è fondato.

La legittimazione ad agire presuppone il diritto di agire in giudizio.

Occorre verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.

La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.

La legittimazione ad agire, anche "in executivis", attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità.

Con particolare riguardo alla materia delle cessioni di crediti bancari, deve dirsi che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'[art. 1264 c.c.](#) (cfr. [Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020](#)).

I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che "la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad



«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» ([art. 58 comma 1 TUB](#)); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere» (...) «la norma dell'[art. 58 comma 2 TUB](#) consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (...) con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali [ex art. 1346 cod. civ.](#)), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito».

E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.

Devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che «affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti» (cfr. [Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019](#)); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'[art. 58 TUB](#) ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. [Cass., 2 marzo 2016, n.](#)



4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020); “*la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798); “*in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*” (Cass. Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).

Nella fattispecie, a fronte dei riscontri documentali, delle eccezioni della debitrice eseguita, degli elementi indiziari desumibili da un parallelo procedimento giudiziario, richiamato nell’ordinanza reclamata, ritiene il Collegio che il GE abbia correttamente e prudenzialmente disposto l’accantonamento delle somme indicate nel piano di riparto parziale sino all’accertamento dell’effettiva titolarità del credito.

La condanna al pagamento delle spese della seconda fase cautelare, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

-rigetta il reclamo;



-condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento liquidate in favore della reclamata [REDACTED] srl nell'importo di € [REDACTED] oltre accessori come per legge, con distrazione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

Il Presidente rel. Annagrazia Lenti

